



comune di  
**PRATO**

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Piscina SAN PAOLO - via Galcianese 20/G Prato

Titolo: Opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi  
del fabbricato

## Fase: ESECUTIVO

Servizio PP - Edilizia pubblica

Unità Operativa PP3 - UOC Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Imm. Comunali


Dirigente del servizio **Ing. Maria Teresa CAROSELLA**

Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Iuri BALDI**

## Progettisti

Progettista

**Ing. Fabrizio VALISANO**



Elaborato 2 - Capitolato speciale  
d'appalto

Scala 1:100

Spazio riservato agli uffici:



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **Opere di risanamento conservativo e adeguamento normativi della piscina San Paolo – via Galcianese 20/G Prato**

<b>Importo lavori opere edili a base d'asta</b>	<b>€ 21.200, 00</b>
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 600,00</b>
	<hr/>
<b>TOT. €</b>	<b>21.800,00</b>



## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Norme regolatrici dell'appalto
- Art. 4 Requisiti di materiali, componenti – modalità di esecuzione lavori
- Art. 5 Ordine di prevalenza delle Norme – Disposizioni, prescrizioni e condizioni di appalto
- Art. 6 Categorie dei lavori
- Art. 7 Lavori da contabilizzare a misura
- Art. 8 Cauzione provvisoria e definitiva
- Art. 9 Condotta dei lavori - Responsabilità dell'appaltatore
- Art.10 Osservanza delle norme di sicurezza
- Art.11 Disciplina del Subappalto
- Art.12 Consegna dei lavori
- Art.13 Programma di esecuzione dei lavori
- Art.14 Gestione del cantiere - obblighi e oneri a carico dell'appaltatore
- Art.15 Termini per l'esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo
- Art.16 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori
- Art.17 Prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori a misura
- Art.18 Lavori in economia
- Art.19 Sospensione dei lavori parziale o totale (*art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e art. 10 del D.M. 7/3/2018 n. 49*)
- Art.20 Ultimazione dei lavori
- Art.21 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art.22 Definizione del contenzioso
- Art.23 Osservanza dei contratti collettivi - Orario di lavoro, penali
- Art.24 Spese contrattuali - oneri fiscali
- Art.25 Condizioni speciali per i materiali
- Art.26 Prove dei materiali
- Art.27 Demolizioni e rimozioni
- Art.28 Impiego di materiali o componenti di minor pregio
- Art.29 Norme di riferimento marcatura CE
- Art.30 Provvista dei materiali
- Art.31 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
- Art.32 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche



## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione dei lavori denominati: **Opere di Risanamento Conservativo e adeguamenti normativi presso la Piscina Comunale di San Paolo**, secondo quanto specificato e nei documenti allegati.

In dettaglio saranno sostituiti i profilati metallici posti lungo il ballatoio finestrato con profilati plastici (pvc) tassellati sulla muratura, mediante l'installazione di un ponteggio. Saranno effettuati lavori edili quali il risanamento delle murature in cemento armato e in muratura portante in laterizio, oltre a forature di areazione. Inoltre sarà stesa una guaina bituminosa, previa rimozione dell'attuale pavimentazione posta nel resede esterno nei pressi dell'attuale vasca di compenso e lungo la canalina esterna di raccolta delle acque meteoriche. Oltre a lavorazioni edili e metalliche saranno effettuate lavorazioni elettriche con l'installazione di un nuovo impianto di aerazione posto nel locale adiacente al piano vasca e lavorazioni idrauliche con la modifica alle prese di fondo come da normativa.

**Tutte le lavorazioni saranno eseguiti nei mesi estivi in concomitanza con la chiusura della piscina.**

Si conviene che la Direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disposizioni, disegni, specifiche e particolari al fine di garantire una migliore comprensione dei dettagli relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.

Sono compresi nell'appalto:

Tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- Trova sempre applicazione l'articolo 1.374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

**CODICE UNICO DEL PROGETTO PER L'INTERVENTO - CUP C35H18000680004**



## ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori **a misura**, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti a ribasso.

Essi sono stati stabiliti tenendo a riferimento i prezzi di mercato e le Tariffe di cui al prezzario del Provveditorato delle Opere Pubbliche con le eventuali correzioni e puntualizzazioni.

L'importo complessivo dell'appalto da pagarsi **a misura**, ammonta ad **euro 21.800,00** (euro ventunmilaottocento/00) di cui **euro 21.200,00** (euro ventunmiladuecento/00, quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed **euro 600,00** (euro seicento/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto seguente:

Lavori a misura	importo corpi d'opera	Importo con sicurezza	aliquota (%)
Lavori da fabbro	€ 12.912,60	€ 13.278,03	60.90
Lavori edili	€ 8.287,40	€ 8.521,97	39.10
<b>Sommano corpi d'opera</b>	<b>€ 21.200,00</b>	<b>€ 20.550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 600,00</b>		
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO A MISURA</b>	<b>€ 21.800,00</b>		

## ART. 3 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

- **D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.** – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **D.P.R. 207/2010** – regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);
- **Legge n. 145/2018**
- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e modificato con D.Lgs. 207/2010, per quanto ancora in vigore;
- **Legge Regionale n. 38 del 13 Luglio 2007** "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";
- **D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.** – tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ed eventuali successive modifiche e integrazioni.



- **D.M. 14/01/2008**
- **D. Lgs. 106 del 16/06/2017**
- **D.M. 07/03/2018 n. 49**

L'Appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza:

- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali;
- di tutte le norme C.N.R., di tutte le norme UNI, di tutte le norme CEI in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto;
- di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Il contratto si intenderà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. L'approvazione da parte della Ditta Affidataria dell'esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Esecutivo, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata approvazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La composizione dell'Ufficio della direzione dei lavori verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento, ovvero sarà verbalizzato al momento della consegna dei lavori.

I componenti di detto Ufficio, compreso l'eventuale Direttore Operativo ed il Coordinatore della Sicurezza, avranno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.

Le disposizioni dell'ufficio di Direzioni Lavori, alle quali l'Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai componenti dell'Ufficio suddetto con iscrizione sul Giornale dei lavori e la dizione "segue ordine di servizio", e dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza. In assenza del direttore del cantiere o di persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni o anche nel caso di rifiuto da parte degli stessi alla firma della disposizione, il componente dell'ufficio della direzione dei lavori che ha impartito la disposizione non firmata, ne dà atto nello stesso giornale dei lavori con la controfirma di due testimoni, la comunica direttamente ai lavoratori del cantiere con obbligo di immediata applicazione e ne affigge copia all'esterno dell'ufficio di cantiere con richiamo alle dirette responsabilità personali degli eventuali inadempienti.



## **ART. 4 - REQUISITI DI MATERIALI, COMPONENTI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Nell'esecuzione delle opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, specifiche di prestazione e modalità di esecuzione di ogni singola lavorazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nella seguente documentazione allegata:

- Elaborato 1 - Relazione tecnica
- Elaborato 2 - Capitolato d'appalto
- Elaborato 3 - Elenco prezzi
- Elaborato 4 - Computo estimativo
- Elaborato 5 - Quadro economico
- Tavola 1 - Pianta piano primo
- Tavola 2 - Pianta piano terra stato attuale
- Tavola 3 - Pianta piano terra stato progetto
- Tavola 4 - Pianta piano terra stato sovrapposto

E nelle norme:

- D.M. 14/01/2008
- D. Lgs. 106 del 16/06/2017

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione appaltante e Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai disposti della normativa richiamata al precedente **art. 3**, nonché alle specificazioni e prescrizioni del capitolato e del presente contratto di appalto.

## **ART. 5 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME – DISPOSIZIONI, PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DI APPALTO**

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto di appalto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza: norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

- le disposizioni ed indicazioni contenute nel capitolato speciale e nelle voci di elenco prezzi della lista delle lavorazioni;
- le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al **funzionamento degli impianti e all'esercizio dell'opera**;

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. *È comunque insindacabile facoltà della*



*Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato più favorevole alla Stazione appaltante.*

**Non costituisce discordanza** una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari costruttivi o di specifiche di prestazione relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal capitolato speciale d'appalto e dalle voci della lista lavorazioni.

Compete comunque al Direttore dei lavori, sentito il Progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto, di cui al precedente art. 3, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 del D.M. n. 49 del 2018.

Si precisa che tutte le forniture e lavorazioni di appalto dovranno essere eseguite dall'Impresa Appaltatrice secondo le descrizioni/prescrizioni/specifiche tecniche riportate nelle voci di elenco prezzi e nel Capitolato speciale d'appalto e, comunque in accordo con le indicazioni e le preventive autorizzazioni alla posa in opera della Direzione dei lavori.

Nell'accettare i lavori in appalto l'Impresa conferma tacitamente:

1. di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e delle lavorazioni nel loro complesso;
3. di aver valutato tutti gli approntamenti/adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.





## ART. 6 - CATEGORIE DEI LAVORI

Ai fini dell' allegato A del DPR n° 207 del 05/10/2010, i lavori risultano assimilabili alla categoria:

a) **Categoria prevalente - OS6** euro 12.912,60 sicurezza €365,43 (60.90 %) 13.278,03  
(costo incidenza mano d'opera 30% pari a euro 3.983,41)

b) **Categoria OG1** euro 8.287,40 sicurezza €234,57 (39.10 %) 8.521,97  
(costo incidenza mano d'opera 20% pari a euro 1.704,39)

=====

sommano	euro	<b>21.800,00</b>
---------	------	------------------

(600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

## ART. 7 - LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA

Nel caso in cui le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco.

## ART. 8 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Non è prevista cauzione provvisoria.

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, e in ottemperanza dell'art. 103 del D.L. 50/016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è



aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. L'eventuale riduzione della garanzia definitiva è prevista alle condizioni di cui all' art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.
3. Inoltre, ai sensi dell' art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
4. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di 1.000.000,00 Euro secondo l'art. 103 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
2. L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori (o sub-affidatari) nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, accertata dalla stazione appaltante, sulla base del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la medesima stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento a saldo l'importo corrispondente all'inadempienza per il



successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Tale trattenuta, opera anche nel caso in cui le somme dovute all'appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal DURC.

## **ART. 9 - CONDOTTA DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto al successivo art. 10.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto anche nei confronti di terzi.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, deve **eleggere domicilio** presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve **conferire mandato con rappresentanza** a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto e pertanto con il conseguente compito di ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere tramite giornale dei lavori in pendenza di ordine di servizio, nonché di sottoscrivere la contabilità.

Il professionista nominato dovrà presentare una specifica dichiarazione al Responsabile del procedimento per l'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori in cui attesti di aver esaminato in ogni sua parte l'intero progetto ed i documenti contrattuali e di accettare senza riserve l'incarico. Nella dichiarazione la firma del tecnico dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

In ogni caso l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/2000. Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti l'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all'osservanza della normativa sulla sicurezza precisata al successivo art. 10, tutti gli ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:



- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del **programma di esecuzione dei lavori** di cui al successivo art. 13;
- all'elaborazione di tutti gli eventuali **esecutivi di cantiere** che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva segnalazione al Direttore dei lavori di eventuali discordanze nella documentazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 5;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle **campionature**, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle **prove tecniche** di cui al successivo art. 14;
- all'organizzazione razionale delle lavorazioni, tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della specifica natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso da parte di terzi o di altre imprese, assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di **trasporto a discariche autorizzate** del materiale di demolizione del conseguente **obbligo di presentazione al Direttore dei lavori della documentazione attestante l'intervenuto deposito** in dette discariche dei quantitativi di materiali corrispondenti a quelli contabilizzati;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di **ripristino dello stato dei luoghi** di ogni residuo di lavorazione.

## **ART. 10 - OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA**

Premesso che l'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, i lavori in oggetto, saranno appaltati a un'unica impresa, ma vi potrebbero essere interferenze con altre ditte per lavorazioni non ricadenti in questo appalto.

Per questo motivo quindi è prevista la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione di cui all'art. 90 del D.Lg. 81/2008.

**Prima dell'inizio dei lavori o prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà presentare il Piano Operativo della Sicurezza (art. 23 del D.Lgs. 50/2016).** L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e a quanto disposto nell'elaborato tecnico previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, a seguire quanto richiamato ai successivi punti:



Punto 1) all'osservanza, durante l'esecuzione dei lavori o dell'opera, delle misure generali di tutela di cui all'art. 95 (Titolo IV - "Cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. 81/2008, curando in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro, RSPP della scuola e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Punto 2) al rispetto degli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 , riguardanti:

- a) Adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII - "prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere";
- b) Predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) cura della disposizione o dell'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) cura della protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
- g) redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,



Punto 3) è inoltre tenuto a controllare il rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi per quanto concerne:

- a) l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro e l'utilizzazione dei dispositivi di protezione individua le in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 81/2008;

Punto 4) a rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti:

- b) l'obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale impegnato nel cantiere, ma anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relative ai rispettivi ambienti di lavoro;
- c) promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l'adozione delle misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione;
- d) la cura della reciproca informazione circa le misure di prevenzione e protezione, attuate o da adottare, per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori della diverse imprese.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dei lavori, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione di singole lavorazioni e l'allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- 1) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
  - a) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  - b) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  - c) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  - d) il nominativo del medico competente ove previsto;
  - e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - f) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;



- g) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- 2) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice, la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- 3) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- 4) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- 5) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- 6) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- 7) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- 8) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- 9) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Le imprese, al fine della verifica dell'idoneità tecnica, dovranno esibire la documentazione richiamata nell'allegato XVII dello stesso D.Lgs. 81/2008

## **ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Si richiama quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

## **ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7/3/2018 n. 49, l'Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori **in via di urgenza**, anche in pendenza della stipula del "Contratto d'Appalto". In tal caso l'Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza precisati al precedente **art. 10**.

**Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori** l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Appaltante copia della **polizza di assicurazione** di cui al precedente **art. 8** che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.



Sempre **prima dell'inizio dei lavori** l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori – e comunque **entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna** – la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa edile.

Qualora la consegna venga effettuata in più volte, il tempo di esecuzione dei lavori decorrerà dall'ultima consegna parziale

L'Amministrazione Appaltante comunicherà all'Impresa giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori, di cui verrà redatto regolare ed apposito verbale firmato dalle parti. Se l'Impresa appaltatrice non si presenta il giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART. 13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, **entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei lavori**, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un **programma esecutivo** dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di ultimazione di cui al successivo **articolo 15**, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Resta contrattualmente stabilito che qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore medesimo per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza nel caso di persistere dell'inadempienza.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto:

- dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento di cui ha acquisito conoscenza in occasione della visita ai luoghi effettuata ai fini della partecipazione all'appalto, nonché al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, **per cause non attribuibili** a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale





incremento della scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato al successivo **art. 19** in ordine alle conseguenze delle sospensioni.

Qualora invece sospensioni o ritardi siano **attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore**, anche nel caso di motivate richieste dell'Appaltatore medesimo, legate, ad esempio, a preventiva sottovalutazione dei tempi necessari per determinate lavorazioni, eventuali aggiornamenti del programma possono essere approvati dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità ai fini del recupero del ritardo e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Il piano esecutivo dei lavori approvato non vincola l'Amministrazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione; tale piano avrà comunque valore di impegno per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque ed in ogni caso le previste modalità di avanzamento delle varie categorie di lavoro.

**Inoltre è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante e della Direzione dei lavori richiedere all'Impresa di programmare i lavori in accordo con l'attività didattica. Nel tenere conto di tali esigenze l'Impresa non potrà, in alcun modo ed in nessun caso, richiedere compensi per indennizzi, risarcimenti di qualunque genere, riconoscimento di diritti per eventuali disagi e/o frazionamento dei lavori.**

## **ART. 14 - GESTIONE DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D.Lgs. n. 81/2008, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico locali, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 10, 13 e 14, e alle spese generali di cui all'art. 32 , comma 4, del D.Lgs. n. 207/2010 e s.m.i., sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui **l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta** e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- il rilievo planoaltimetrico e/o lo stato di consistenza delle aree e/o degli immobili ante operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;
- l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti aeree, superficiali o interrati o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo dovrà essere effettuato;
- l'affidamento della custodia del cantiere, diurna e notturna, a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato;
- il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;



- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per l'eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
- la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese, secondo quanto accertato e attestato in occasione della visita ai luoghi richiesta per la partecipazione all'appalto;
- l'adozione dei provvedimenti necessari perché nel caso di sospensione dei lavori siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- la fornitura alla Direzione dei lavori di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio ed analisi non obbligatorie e non prescritte in questo capitolato, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto specificato al precedente **art. 10**;
- la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due cartelloni con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Amministrazione appaltante, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, del progettista e collaboratori, del Direttore dei lavori e collaboratori, dei Coordinatori della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori in generale, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori e del Responsabile unico del procedimento;
- tutte le pratiche e gli oneri occorrenti per la richiesta di trasporti eccezionali e speciali di materiali e mezzi;
- comunicazione alla d.l. dell'eventuale ritrovamento/presenza di sottoservizi non segnalati; in tali casi l'Impresa non potrà accampare alcuna pretesa di compensi, indennizzi, riconoscimento di diritti per disagi e/o frazionamento dei lavori per l'adeguamento del proprio programma esecutivo dei lavori a quello degli Enti erogatori dei servizi.



- l'organizzazione del cantiere al fine di garantire il normale traffico nella viabilità interessata dai lavori, di concerto con la d.l. e l'ufficio preposto della stazione appaltante e del Comune, la richiesta di eventuali Ordinanze presso gli uffici competenti nonché gli eventuali oneri per ottemperare alle prescrizioni indicate nell'ordinanza come ad esempio a titolo non esaustivo segnaletica, transenne, semafori, movieri;
- la produzione delle certificazioni relative ai nuovi materiali installati in opera;
- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere, nonché delle attrezzature di proprietà dell'Appaltante, entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

## **ART. 15 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO**

Tutte le tipologie di lavoro oggetto del presente appalto, dovranno essere ultimate entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, nel rispetto delle eventuali scadenze anticipate differenziate eventualmente precisate nel presente contratto.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'**art. 14**:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a quanto precisato al precedente art. 9;
- 4) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

In relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nel tempo contrattuale è compresa l'incidenza dei giorni per recupero avversità atmosferiche.

**Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di penale una decurtazione sull'importo del conto finale pari a € 50,00 giornalieri. Ulteriore decurtazione sarà commisurata al rimborso delle maggiori spese di assistenza e di direzione dei lavori valutate facendo riferimento alle vigenti tariffe professionali.**



La eventuale penale complessiva non può comunque superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del procedimento è tenuto a promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 16 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

In relazione ai disposti legislativi vigenti è **consentita la corresponsione di anticipazione** sul prezzo d'appalto alle condizioni di cui all'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei lavori, dato il modesto importo delle lavorazioni, in base alla contabilità delle opere eseguite, in contraddittorio con l'Appaltatore o suo mandatario, provvederà alla redazione della contabilità da liquidare in **un'unica soluzione**, al termine dei lavori, ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 49 del 07/03/2019.

Non saranno inseriti in contabilità i lavori per i quali non sia stata prodotta la relativa certificazione obbligatoria per legge o la certificazione richiesta dall'elenco prezzi.

Sulla base della contabilità redatta nelle forme sopra descritte, il Responsabile del procedimento provvederà, previa effettuazione dei necessari controlli a campione dei documenti contabili, a sottoscrivere la relativa fattura inoltrata al competente ufficio dell'Appaltante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

1. per quanto concerne gli **oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta**, applicando al relativo importo, di cui all'**art. 2**, fino a concorrenza, la percentuale complessiva di avanzamento netto dei lavori rispetto al corrispettivo netto di aggiudicazione;
2. per quanto concerne i **lavori a misura**, applicando **alle quantità** dei lavori progressivamente eseguite i corrispondenti **prezzi unitari al netto del ribasso d'asta**, considerato che la quota relativa alla sicurezza viene liquidata come specificato alla precedente lettera a). **Al pagamento della rata di saldo si provvederà entro 60 giorni dalla sottoscrizione della contabilità redatta ai sensi dell'art. 15 del D.M. 07/03/2019.**

Nel caso di **danni cagionati da forza maggiore**, si conviene che:

- 1) i danni devono essere denunciati per iscritto alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di **cinque giorni** da quello del verificarsi del danno;
- 2) *"l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera";*
- 3) *"nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la*



*colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere”;*

- 4) i lavori vanno interrotti soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono accertamento.

## **ART. 17 - PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA**

**Per la contabilizzazione dei lavori** si applicano i prezzi unitari al netto del ribasso d'asta e al netto degli oneri per la sicurezza.

I prezzi unitari netti vanno **anche utilizzati per eventuali varianti**, aumenti o diminuzioni, od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti di cui al successivo art. 21, relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.

Nel caso di variazioni in più o in meno di lavorazioni da contabilizzare a misura, ove nell'elenco prezzi manchino voci di lavoro e relativi prezzi, si procede ai sensi dell'art. 8, co. 5 del D.M. 7/3/2018 n. 49

## **ART. 18 - LAVORI IN ECONOMIA**

L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderla, la eventuale fornitura di mano d'opera, provviste e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, orari e qualifiche per la mano d'opera e con specificazione delle quantità e dei costi per le provviste, da contabilizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli 186 e 187 del regolamento n. 207/2010

L'autorizzazione della spesa per l'esecuzione di eventuali lavori in economia, non previsti nel contratto, è rilasciata secondo quanto disposto dall'art. 174 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

- nel caso di lavori di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di esigenze impreviste, anche se dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di seguito riportati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;
- nel caso di lavori d'urgenza o di somma urgenza e/o di necessità di maggiore spesa rispetto al preventivo redatto dal Direttore dei lavori, si procede secondo quanto disposto dagli articoli 175, 176 e 177 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore non dovrà eseguire lavori in economia se non su ordine della stessa D.L., che potrà risultare da disposizione scritta.



Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell'Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

I brogliacci, per l'annotamento delle somministrazioni effettuate in economia, dovranno essere depositati presso l'Ufficio della D.L., con cadenza settimanale, e firmati dall'assistente incaricato alla loro tenuta. La direzione lavori provvederà a fornire al personale incaricato il modello sul quale effettuare gli annotamenti (simile a mod. 5 e mod. 6 del vecchio regolamento).

## **ART. 19 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PARZIALE O TOTALE**

*(art. 107 del D.Lgs 50/2016 e art. 10 del D.M. 7/3/2018 n. 49)*

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed impartisce al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale saltuariamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l'attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell'ambito delle spese generali.

In tali eventualità, alla ripresa dei lavori, la scadenza contrattuale viene automaticamente protratta di un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione, incrementato dell'eventuale numero di giorni concessi nell'ipotesi di maggiori lavori, e l'impresa è tenuta ad aggiornare tempestivamente il programma di esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità non prevedibili al momento della stipula del contratto e non attribuibili ad inadempienze della Stazione appaltante e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l'Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'Appaltante o comunque ritenuta illegittima dall'Appaltatore, le eventuali contestazioni al riguardo dell'Appaltatore medesimo



devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di sospensione che di ripresa dei lavori.

## **ART. 20 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 12 del D.M. n. 49 del 2018, **deve essere formalmente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori**, il quale, previa formale convocazione dell'Appaltatore medesimo, provvede ad effettuare il relativo accertamento in contraddittorio, va a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito **certificato** sottoscritto anche dall'Appaltatore o da un suo rappresentante, e lo trasmette al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Il Direttore dei lavori può rilasciare il certificato di ultimazione qualora accerti la mancata esecuzione di lavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, assegnando formalmente, nello stesso certificato, il termine perentorio di **15 (quindici) giorni** per il relativo completamento e fissando la data per l'effettuazione dell'accertamento in contraddittorio dell'intervenuto adempimento, con la specificazione che la verbalizzazione del **mancato rispetto del termine** suddetto **compорта** automaticamente **l'inefficacia del certificato** di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto integrale completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro 60 (sessanta) **giorni** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige la contabilità finale ai sensi dell'art. 15 del D.M. 07/03/2019 e lo trasmette al Responsabile del procedimento. **La contabilità semplificata dovrà essere sottoscritta dall'Appaltatore** o dal suo rappresentante entro **10 (dieci) giorni**.

Ove l'Appaltatore non firmi la contabilità semplificata entro il termine come sopra assegnato, o qualora lo firmi con riserva, si rimanda la definizione della questione al Responsabile Unico del Procedimento che potrà anche decidere di sottoporre a Collaudo l'appalto.

Nel caso in cui si renda necessario procedere al Collaudo, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, **le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori**, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma della contabilità finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'articolo 219 del D.P.R. n. 207/2010.

Come già previsto al precedente **art. 14**, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino al pagamento della Contabilità nella forma semplificata di cui sopra, se del caso, del Collaudo.



Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fermo restando quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

I lavori di gratuita manutenzione, legati a difetti di esecuzione, ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente in economia dallo stesso Appaltante, con applicazione delle procedure di cui alla normativa vigente, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento, dal rappresentante dell'amministrazione usuaria incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione obbligatoria.

## **ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

L'Appaltante può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

*a)* quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016 a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;

*b)* nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione del Responsabile del procedimento, nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità o di grave ritardo, nei modi e nei termini di cui all'art. 108 del D.P.R. 50/2016.

Le stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Qualora l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni di contratto, come nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante si riserva di provvedere d'ufficio, a fare eseguire i lavori in economia in danno all'esecutore inadempiente.

Nei casi sopraindicati di risoluzione del contratto, oppure di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o PEC.

La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avranno luogo sia il collaudo dei lavori eseguiti, sia gli ulteriori seguenti adempimenti:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, l'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordandone, ove possibile, il prezzo, nonché la precisazione dei termini assegnati all'Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e di relativa presa di possesso da parte dell'Amministrazione,





che dovrà disporre la indispensabile guardiana fino alla immissione di nuova impresa aggiudicataria dell'appalto di completamento;

- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, l'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento parziale o totale dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. 50/2016 o tramite nuovo appalto, concordandone anche in questo caso, ove possibile, il prezzo, nonché la verbalizzazione di materiali, componenti, attrezzature fisse o mobili, impianti e opere provvisorie da sgomberare.

In relazione a quanto sopra:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell'Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d'ufficio con trasporto di quanto non sgomberato a depositaria comunale a carico dell'Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso;
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l'Amministrazione avrà proceduto alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento, parziale o totale, al secondo classificato o all'aggiudicatario di nuovo appalto; fino a tale immissione l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiana del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell'Appaltante. Sempre nel caso di **esecuzione d'ufficio**, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell'aggiudicatario dei lavori di completamento, il Direttore dei lavori procede a verbalizzare definitivamente con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Gli eventuali materiali, macchinari e attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell'Appaltatore subentrante con l'applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d'asta, con maggiore costo a carico dell'Appaltatore inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l'uso di macchinari e attrezzature da impiegare per l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizioni di normale manutenzione, ai fini della riconsegna, su convocazione del Direttore dei lavori ogni qualvolta non se ne renda più necessario l'utilizzo, con verbali redatti in contraddittorio tra i due appaltatori, restando esonerata l'Amministrazione appaltante da eventuale contenzioso che dovesse tra gli stessi incorrere per eventuale cattivo uso di quanto preso in consegna.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.



Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

- ponendo a base d'asta del riappalto oppure a base dell'affidamento al secondo classificato l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico - estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall'Appaltatore inadempiente;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente medesimo:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
  - l'eventuale maggiore spesa di gara sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - il costo della eventuale guardiania del cantiere, nel caso di risoluzione del contratto, per il periodo intercorrente tra la ripresa in possesso del cantiere e la immissione della impresa aggiudicataria dell'appalto di completamento;
  - l'importo delle penali per il periodo di ritardo, determinato secondo quanto appreso specificato;
  - il costo dell'eventuale carico e trasporto a depositaria comunale o a pubblica discarica di quanto non sgomberato secondo il verbale a suo tempo redatto;
- lasciando invece a carico della Stazione appaltante il costo di eventuali lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto con l'Appaltatore inadempiente, per la determinazione del quale il Direttore dei lavori dovrà provvedere ad una contabilizzazione separata..

Nel caso di risoluzione del contratto, **ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo** è determinato sommando al ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori, di cui all'art. 43, comma 10 e s.m.i., dello stesso decreto, e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori, il cui mancato rispetto ha portato alla risoluzione del contratto o alla comunicazione di avvio dell'eventuale esecuzione d'ufficio.

## **ART. 22 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO**

Fermo restando quanto specificato al riguardo dagli articoli 204, 205 e 208 del Codice dei Contratti Pubblici circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si farà riferimento a quanto di seguito indicato.



Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.

Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla magistratura ordinaria del foro competente, ed è **escluso il ricorso al collegio arbitrale**.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

## **ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - ORARIO DI LAVORO, PENALI**

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, rispondendo in solido dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

## **ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture



e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

## **ART. 25 - CONDIZIONI SPECIALI PER I MATERIALI**

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle migliori qualità ed idonei, nelle loro rispettive specie, all'impiego cui sono destinati; essi dovranno essere campionati su richiesta della Direzione Lavori. I materiali forniti dovranno essere conformi ai criteri che assicurano la qualità della fabbricazione, ai sensi delle normative vigenti. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano le prescrizioni del Capitolato Generale di cui al DM 145/2000. Per la scelta ed accettazione dei materiali, saranno, a seconda dei casi, applicate le norme in vigore.

## **ART. 26 - PROVE DEI MATERIALI**

In base a quanto prescritto nel precedente articolo sulle qualità e sulle caratteristiche dei materiali, l'Impresa, per la loro accettazione, sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo, alle analisi ed alle prove dei materiali, nonché a quelle sui campioni dei lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento, di invio e di esperimento presso gli Istituti Sperimentali competenti designati dalla D.L.. Sarà anche tenuta a pagare le tariffe degli Istituti stessi con l'intesa che, se le notule degli Istituti non vengono pagate entro 15 gg. dalla data con cui sono pervenute all'Impresa, l'Ente Appaltante potrà pagarle direttamente recuperando le spese nel primo accredito all'Impresa. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e delle firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa; infine, se richiesto, dovrà predisporre, in cantiere, un laboratorio attrezzato per le analisi dei terreni e dei prodotti bituminosi, gestito da tecnici esperti nel particolare campo.

## **ART. 27 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., parziali o complete, sia in fondazione che in elevazione, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le eventuali residue strutture, da qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori ed a terzi e da evitare incomodi o disturbi. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le dimensioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spesa dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.



Tutti i materiali riutilizzabili, ad insindacabile giudizio della D.L., devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati applicando i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato al progetto. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati fuori dal cantiere dall'Appaltatore nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

## **ART. 28 - IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENTI DI MINOR PREGIO**

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

## **ART. 29 - NORME DI RIFERIMENTO E MARCATURA CE**

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993 e s.m.i. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

## **ART. 30 - PROVISTA DEI MATERIALI**

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi



abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

### **ART. 31 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO**

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.

### **ART. 32 - ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE**

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

L'impresa per accettazione

Firmato da:

**VALISANO FABRIZIO**

codice fiscale IT:VLSFRZ82L13G999F

num.serie: 72909922900089935931489983483330949701

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 13/02/2017 al 14/02/2020